



Servizio: Contributo economico per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge n.13/1989

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

La Legge 09 gennaio 1989 n.13 è intervenuta nel tessuto normativo al fine di assicurare la migliore utilizzazione degli spazi abitativi e di quelli accessori per soggetti che soffrono di ridotte o impedito capacità motorie o visive fornendo, in parte, i mezzi per la realizzazione di tutte quelle opere o per l'acquisto di quegli ausili che permettano loro di vivere la quotidianità nella misura meno disagiata possibile sotto il profilo della mobilità in generale e, in particolare, dell'accessibilità, adattabilità e fruibilità delle proprie abitazioni nelle quali si risiede effettivamente, stabilmente e abitualmente.

Destinatari sono, pertanto, i soggetti con disabilità, portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, o di quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Siracusa.

Titolare del procedimento amministrativo è il Settore Politiche Sociali, di concerto con i tecnici comunali cui competono i sopralluoghi per le verifiche di rito (iniziale e finale) propedeutici, rispettivamente, all'accoglimento dell'istanza e, successivamente all'assegnazione dei fondi, alla liquidazione del contributo assegnato al beneficiario avente diritto.

L'istanza, cui deve essere apposta la marca da bollo, attualmente, dell'importo di € 16,00, deve essere presentata dalla persona con disabilità (invalido totale o parziale) o da chi ne esercita secondo il codice civile la tutela o potestà (Richiedente).

Deve essere sottoscritta anche dal soggetto che sosterrà l'onere della spesa, se diverso dal richiedente.

Tale soggetto (ad es. l'amministratore del condominio, proprietario dell'immobile, ecc.), cui dovrà essere intestata tutta la documentazione fiscale relativa all'intervento di abbattimento barriere architettoniche, è il Beneficiario avente diritto al contributo.

La domanda, corredata da certificato medico in carta semplice, unitamente al modello di certificazione a cura del medico (allegato 2), dai quali risulti chiaramente se le patologie sofferte comportino difficoltà ovvero impossibilità di deambulazione di cui soffre il soggetto con disabilità e da eventuale certificazione rilasciata dall'ASP, territorialmente competente, da cui si evinca l'invalidità totale (100%) ai fini della priorità nella graduatoria dei beneficiari e da autocertificazione (allegato 3A), resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, va inoltrata con apposita modulistica (allegato 1) al Sindaco presso l'ufficio del Settore Politiche Sociali- via Italia 103 n.105 1° piano- in qualunque momento dell'anno.

Segnatamente all'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si dovrà attestare:

1. l'ubicazione dell'immobile ove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente la persona con disabilità e su cui insiste la barriera architettonica (descrizione);
2. il tipo di intervento da realizzare;
3. il mancato inizio dei lavori/acquisto del bene;
4. l'ammontare della spesa preventivata comprensiva di IVA 4%;
5. l'eventuale concessione di contributi da parte di altro ente, con specificazione dell'ente e della norma di riferimento;
6. l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
7. l'eventuale ammontare di contributo già ottenuto da altri enti per il medesimo intervento, con specificazione dell'ente e della norma di riferimento;
8. le eventuali detrazioni fiscali ai sensi della normativa tributaria delle quali si usufruirà e che sono cumulabili.

Ai predetti documenti occorre allegare fotocopia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale sia del richiedente che del beneficiario del contributo, se persona diversa; il preventivo di spesa e qualsiasi

documentazione utile (ad esempio, scheda tecnica) relativa all'intervento che si intende realizzare e, nel caso in cui si intervenga in un condominio, anche verbale di delibera assembleare di approvazione dell'intervento di cui trattasi e, qualora il beneficiario sia individuato nel Condominio, nella persona dell'Amministratore pro-tempore, anche il verbale di nomina di quest'ultimo.

Alla predetta documentazione va acclusa anche la Nota informativa semplificata in materia di privacy, che deve essere restituita firmata dal richiedente per presa visione e accettazione.

Nel caso in cui la spesa è sostenuta da più soggetti per lo stesso intervento, è necessario presentare un'unica istanza che sarà sottoscritta per conferma ed adesione da tutti i soggetti interessati.

Si ricorda che le domande presentate entro il 1° Marzo di ogni anno vengono inserite nella graduatoria dell'anno in corso; le istanze pervenute successivamente a tale data verranno inserite nella graduatoria dell'anno successivo.

Le istanze dovranno essere presentate prima di iniziare i lavori e/o acquistare i beni oggetto di contributo.

Il costo dell'intervento da realizzarsi va sostenuto ed anticipato dal cittadino, fatta salva la possibilità del rimborso della spesa nella misura determinata come segue:

- **Per spese fino a € 2.582,28, il contributo è pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta;**
- **Per spese superiori a € 2.582,28, il contributo è pari a € 2.582,28 maggiorato:**
- **del 25% della spesa eccedente gli € 2.582,28 per spese fino a € 12.911,42;**
- **di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli € 12.911,42 per spese fino a € 51.645,70.**

Il procedimento amministrativo vede coinvolti soggetti istituzionali quali il Comune e l'Amministrazione regionale, cui compete l'approvazione annuale del Fabbisogno complessivo regionale determinato sulla scorta dei Fabbisogni comunali ritenuti ammissibili a contributo.

Una volta approvato il Fabbisogno complessivo, l'Amministrazione regionale provvede all'accreditamento dei fondi all'Amministrazione comunale competente, con contestuale indicazione dei soggetti beneficiari (con priorità degli invalidi totali rispetto agli invalidi parziali secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza) e degli importi dei singoli contributi.

I contributi sono liquidati, all'esito positivo della verifica della non sussistenza delle cause di decadenza dal diritto al contributo, del sopralluogo tecnico conclusivo di rito e della correttezza della documentazione fiscale inviata, debitamente quietanzata, trasmessa a rendicontazione della spesa sostenuta, mediante scorrimento della graduatoria degli aventi diritto formata su base regionale (con priorità degli invalidi totali rispetto agli invalidi parziali secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza) e previo accreditamento dei fondi sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Segnatamente alla documentazione fiscale si precisa che unico atto probatorio della spesa sostenuta è "*...la fattura dei lavori debitamente quietanzata, recante una data successiva a quella di assunzione dell'istanza o a quella dell'eventuale sopralluogo*", pertanto, qualsiasi altra forma di documentazione fiscale non è ammissibile né autorizza il pagamento del contributo.

Le fatture, debitamente quietanzate, oltreché riguardare i lavori e/o beni per i quali è stato richiesto il contributo, devono altresì:

- a) recare una data successiva a quella di assunzione dell'istanza agli atti di questa Amministrazione o a quella dell'eventuale sopralluogo iniziale per la verifica di mancato inizio lavori effettuato dal tecnico comunale in sede di istruttoria dell'istanza;
- b) essere tutte intestate al soggetto "beneficiario" (onerato della spesa da sostenere) indicato a suo tempo come tale nell'istanza.

Qualora non ricorrano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), nonché nell'eventualità in cui l'importo complessivo della spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quello preventivato e indicato nell'istanza — sulla base del quale è determinato il contributo da erogare — si procederà alla rimodulazione del contributo medesimo, mediante esclusione dal computo delle relative fatture ovvero mediante ricalcolo dello stesso in proporzione alla minore spesa effettivamente sostenuta.

Non si potrà procedere alla liquidazione del contributo nel caso in cui siano stati realizzati interventi o acquistati beni completamente difformi a quelli indicati a suo tempo nell'istanza.

E' onere del cittadino richiedente dare immediata comunicazione a questo Ufficio di ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato in sede di presentazione dell'istanza ai fini della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l'acquisizione del diritto al contributo oltreché di espressa rinuncia allo stesso.

La predetta documentazione, indispensabile per l'erogazione del contributo, deve essere presentata dagli interessati entro i termini di prescrizione del contributo (anno dell'impegno di spesa+10 anni).

La liquidazione del contributo economico ai beneficiari aventi diritto resta subordinato al trasferimento delle risorse economiche da parte della Amministrazione regionale.

Nessun onere economico graverà sul Bilancio comunale.

Per essere assistiti nell'istruttoria dell'istanza, è possibile recarsi presso gli uffici del Settore Politiche Sociali di via Italia 103 n.105 1° piano, nei seguenti giorni di ricevimento:

- ❖ lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30;
- ❖ martedì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

E' possibile anche prenotare appuntamento anche al seguente link:

https://portalepa.comune.siracusa.it/openweb/appuntamenti/appuntamenti.php?operatore_appuntamento_visible=26&tipo=pubblico&servizio=appti_settore_pubblico&CSRF=e7896a2a4169d5e486f5ecbc996033b6